

LUCA PETRONE

IL MERCATO DIGITALE EUROPEO E LE COOPERATIVE DI DATI

SOMMARIO: 1. La regolazione del mercato unico digitale nell'Unione europea. - 2. La dimensione collettiva dei dati: i servizi di intermediazione. - 3. (*segue*) Le cooperative di dati.

1. - Ogni giorno il mondo produce sempre più dati digitali e se nel 2018 il loro volume totale ammontava a circa 33 *zettabyte*, tale valore sembrerebbe destinato a quintuplicarsi già entro il 2025¹, anche grazie alla diffusione delle nuove tecnologie digitali, tra cui i dispositivi mobili, la tecnologia *social*, il *cloud computing* e la comunicazione *machine to machine*.

Proprio questo enorme flusso di informazioni ha trasformato, sta trasformando e trasformerà, in maniera sempre più radicale il modo di produrre, consumare e vivere di miliardi di persone in tutto il pianeta, oltre ad influire in maniera sempre più incisiva sulle politiche di sviluppo e sulla competitività delle imprese.

In particolare queste ultime saranno interessate - *rectius* sono interessate - da un cambiamento epocale che inciderà sulla capacità di “fare impresa” degli operatori economici che vedranno nell'uso dei dati il principale motore di sviluppo dei beni e servizi che essi intenderanno proporre sul mercato.

In ragione di ciò sembrerebbe nelle intenzioni del legislatore eurounitario percorrere scelte orientate a sostenere gli spazi europei dei dati, anche personali, e incoraggiarne il mercato, al fine di sostenere la competitività delle imprese europee di fronte alle logiche proprietarie che caratterizzano i mercati extraeuropei² e le imprese tecnologiche in essi stabiliti, c.d. *Big Tech*, presso i quali sono allocate le

¹ *International Data Corporation, DataAge 2025 - The Digitization of the world*, 2018, consultabile al sito www.idc.com.

² ALPA, *La Proprietà dei dati personali*, in *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, a cura di Zorzi Galgano, Milano, 2019, p. 11 ss.; BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, in *Contratto e impresa Europa*, 2021, 1, p. 199 ss.

informazioni digitali della maggioranza di cittadini e delle aziende europee che sembrerebbero esporre l'Unione al rischio di un «colonialismo digitale»³.

Tale subalternità, oltre alla necessità di far fronte allo sviluppo impetuoso e inarrestabile della c.d. *data economy*, avrebbero spinto l'Unione europea ad affrontare una duplice sfida consistente, da una parte, nel divenire un polo di attrazione per i dati, essendo questi, sempre più materia prima⁴ imprescindibile per lo sviluppo dell'economia, e, dall'altra, quella di evitare che il trattamento dei dati si presti ad abusi.

Il contemperamento di tali esigenze, tuttavia, appare tutt'altro che agevole e scontato e necessita, a parere di chi scrive, di una disciplina razionale, in grado di dettare regole volte a garantire le libertà individuali di fronte all'immenso potere della tecnica, senza che ciò rappresenti una sterilizzazione delle possibilità che quest'ultima offre.

In tal senso, aderendo al brocardo elaborato da autorevole dottrina⁵ *ubi societas technologica, ibi ius*, varrebbe la pena porsi l'interrogativo se non sia opportuno ed efficace adottare un organico e generale *corpus juris digitalis*⁶, dal momento che il flusso ormai continuo di interventi regolamentari⁷ sembrerebbe porre il tema della necessità di coordinamento e armonizzazione interna delle diverse discipline che, ad oggi, sembrerebbe possibile solo a seguito di attività interpretativa.

Nelle intenzioni della Commissione europea il mercato unico di dati deve rappresentare uno spazio «(...) aperto ai dati provenienti da tutto il mondo (...) nel quale sia i dati personali sia quelli non personali, compresi i dati commerciali sensibili, siano sicuri e le imprese abbiano facilmente accesso a una quantità pressoché infinita di dati industriali di elevata qualità, che stimolino la crescita e creino valore, riducendo nel contempo al minimo l'impronta di carbonio e ambientale»⁸.

³ LIONELLO, *La creazione del mercato europeo dei dati: sfide e prospettive*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2021, 3, p. 675.

⁴ Si tratta del modello economico basato sul cd. *capitalismo della sorveglianza*, ossia l'ordine economico che sfrutta l'esperienza umana come materia prima per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita, in una logica economica parassitaria volta a sovvertire la sovranità popolare. Per un approfondimento sul tema si rimanda a ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza, il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019.

⁵ FROSINI, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2020, 3, p. 1; nonché, in precedenza, BRAVO, *Ubi societas ibi ius e fonti del diritto nell'età della globalizzazione*, in *Contratto e impresa*, 2016, 6, pp. 1344-1390.

⁶ CERRINA FERONI, *Luci e ombre della Data Strategy europea*, in www.agendadigitale.eu, 12 maggio 2022.

⁷ In particolare, oltre al *General Data Protection Regulation* (Regolamento UE 2016/679) e al *Data Governance Act* (Regolamento UE 2022/868), si pensi al *Digital Markets Act* (Regolamento UE 2022/1925) e al *Digital Service Act* (Regolamento UE 2022/2065).

⁸ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Una Strategia europea per i dati*, Bruxelles, COM (2020) 66 final, p. 5.

Sempre a parere della Commissione, per raggiungere questi obiettivi, il mercato unico dei dati dovrà essere costruito sulla libera circolazione dei dati all'interno dell'U.E. e a livello intersettoriale, con la creazione di «(...) spazi comuni europei in settori economici strategici e ambiti di interesse pubblico»⁹, l'introduzione di norme e di meccanismi che facilitino e garantiscano l'accesso ai dati ed il loro utilizzo e l'applicazione di standard europei nel mercato unico in particolare sotto il profilo della protezione dei dati personali, della tutela dei consumatori e della concorrenza¹⁰; in tal senso sono già state identificate nove macro - aree dove la raccolta e la messa a disposizione dei dati dovrebbe avere un impatto sistemico sull'intera organizzazione economica dell'Unione e sulle condizioni di vita dei cittadini europei. In particolari i settori interessati saranno quelli della sanità, della mobilità, dell'industria manifatturiera, dei servizi finanziari, dell'energia, dell'agricoltura o relativi ad altri ambiti strategici quali il *Green Deal*¹¹, gli spazi europei di dati per la pubblica amministrazione e per le competenze¹².

Proprio la creazione di questi grandi *pool* di informazioni digitali potrebbe richiedere non solo l'attività di intermediazione dei servizi di condivisione dei dati, ma anche iniziative legislative e politiche in grado di favorire il loro uso e la domanda di servizi arricchiti di dati.

In questo contesto brevemente descritto, consapevole dell'impossibilità, in questa sede, di poterne offrire una rappresentazione esaustiva, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2022/868, più noto come *Data Governance Act (DGA)*, che sembrerebbe porsi, almeno nelle intenzioni, in rapporto di discontinuità rispetto al panorama legislativo europeo in materia di protezione dati.

⁹ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Una Strategia europea per i dati*, Bruxelles, COM (2020) 66 final, p. 24.

¹⁰ Il progetto di mercato unico dei dati, presentato nel febbraio 2020, si innesta in un quadro normativo già in parte sviluppato dalle istituzioni europee negli anni precedenti: Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, in G.U.C.E. L 201 del 31 luglio 2002, p. 37; Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (RGDP), G.U.U.E.L 119 del 4 maggio 2016, p. 1; Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea, G.U.U.E L 303 del 28 novembre 2018, p. 59; Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, G.U.U.EL 172 del 26 giugno 2019, p. 56.

¹¹ Consistente nella creazione di uno spazio per utilizzare l'enorme potenziale dei dati a sostegno delle azioni prioritarie del *Green Deal* in materia di cambiamenti climatici, economia circolare, inquinamento zero, biodiversità, deforestazione e garanzia della conformità.

¹² Uno spazio per ridurre i disallineamenti di competenze tra il sistema di istruzione e formazione, da un lato, e le esigenze del mercato del lavoro, dall'altro.

Vale la pena, fin da ora, ricordare che, sul piano dei principi, la disciplina in materia di protezione dei dati personali si colloca indiscutibilmente ai vertici del sistema giuridico europeo e nazionale, in coerenza con il rilievo pubblico che ha da sempre enfatizzato il legame delle garanzie riconosciute all'interessato con il costituzionalismo *post* bellico, sorto sulle macerie delle esperienze autoritarie novecentesche¹³, a cui si aggiungono le preoccupazioni connesse all'esigenza di tutela delle persone fisiche di fronte ai rischi derivanti dal trattamento dei dati personali, in un contesto tecnologico in continua espansione. Accanto a tali esigenze di protezione, compiutamente disciplinate nel Reg. UE 679/2016 (GDPR), il legislatore europeo ha più recentemente introdotto nuove norme volte ad incoraggiare la circolazione dei dati, personali e non personali, nella prospettiva di un migliore sviluppo del mercato europeo: ci si sta riferendo al Reg. UE 868/2022, contenente norme sulla *Governance* europea dei dati (*Data Governance Act*), ove le esigenze di protezione dei dati vengono ad essere conciliate con quelle del diritto al libero accesso e riuso dei dati medesimi.

In questa prospettiva non sembra un caso la definizione autonoma che il *Data Governance Act* fornisce di «dato», in rapporto di discontinuità con il panorama legislativo europeo che, da sempre, aveva costruito la relativa definizione in negativo¹⁴ e in chiave oppositiva rispetto a quella di «dati personali»¹⁵. In particolare l'art. 2, par. 1, prevede espressamente che per dati deve intendersi «(...) qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva».

¹³In tal senso anche la scelta compiuta dalla Carta dei diritti fondamentali UE di prevedere in aggiunta al diritto al rispetto alla vita privata una specifica disposizione sul diritto alla protezione dei dati personali. In particolare, l'art. 8 dispone espressamente che «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

¹⁴A tal proposito per «dati» si intendeva quelli diversi dai dati personali definiti dall'art. 4, punto 1, del Regolamento (UE) 2016/679. Infatti, nel diritto unionale mancava, sino all'entrata in vigore del Regolamento UE 2022/868, una definizione normativa di «dato». L'unica definizione che poteva ritrovarsi nel panorama legislativo era quella di «dati personali», definita sin dalla Direttiva 1995/46/CE (art. 2, comma 1, lett. a) e poi dall'art. 4, n. 1, Regolamento (UE) 2016/679 come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». Conseguentemente, per «dato», potevano essere intesi tutti quegli elementi non direttamente riconducibili alla definizione sopra riportata.

¹⁵RESTA, *La regolazione digitale nell'Unione europea - pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, 4, p. 971.



E sembrerebbe essere proprio la definizione riportata a segnare un distacco netto dalla pregressa impostazione, per almeno i seguenti ordini di motivi: (a) in primo luogo in quanto la disciplina prende in considerazione cumulativamente dati personali e non personali, nel tentativo di incrementarne l'accesso, l'uso e il riuso, salvo poi a rimarcare, per questi ultimi, la necessità di rispettare comunque la disciplina in materia di dati personali di cui al GDPR, a cui si fa espressamente rinvio, e (b) dall'altro in quanto sembrerebbe espandersi la dimensione sintattica dei dati¹⁶. Infatti, mentre la nozione di dato personale si concentra sulla riconducibilità dello stesso ad uno specifico individuo, individuato o individuabile¹⁷, la formula accolta dal *Data Governance Act* accentuerebbe l'idea della codifica di stati del mondo tramite rappresentanza digitale.

Inoltre, tenendo bene a mente l'attuale disciplina in materia di protezione dei dati personali, la necessità di stimolare la creazione di spazi digitali all'interno dei quali poter far circolare liberamente le informazioni, come suggerito dal legislatore unionale, non potrà non riconsiderare istituti che si sono dimostrati inefficaci al cospetto delle prassi organizzative e di mercato affermatesi nel contesto dell'economia digitale, tra i quali quello del consenso informato che, soprattutto nell'ambito dei rapporti digitali sembrerebbe ormai essersi tradotto in un simulacro formale atto a mascherare una realtà fortemente asimmetrica e in cui l'idea dell'autodeterminazione dell'interessato si è rivelata poco più che un'etichetta priva di riscontri operazionali¹⁸. Nonostante ciò, nel *Data Governance Act* il richiamo alla necessità del consenso al trattamento dei dati personali previsto nel GDPR rimane costante, seppur si riveli spesso strumento di protezione inadeguato. In questo senso vale la pena osservare che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), normativa molto ambiziosa, si basa su un modello di consenso al trattamento dei dati personali che, in ultima analisi, sembrerebbe rappresentare «(...) un vaso di cristallo fragile e dal contenuto eterodeterminato»¹⁹. In molti casi, infatti, i contenuti delle *policy* che disciplinano il trattamento dei dati sono spesso talmente complessi e di non facile comprensione da creare disinteresse alla loro consultazione da parte della maggioranza degli interessati. E l'aspetto che dovrebbe destare più allarme, anche tra i cultori del diritto, è la natura razionale della scelta degli utenti che sembrerebbero essere orientati nelle scelte dalla percezione di un generale senso di impotenza, oltre che da superficialità

¹⁶ RESTA, *op. cit.*, p. 971.

¹⁷ L'art. 4, par. 1, n. 1) definisce dato personale «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

¹⁸ RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973, p. 47 ss.; ID., *Protezione dei dati e circolazione delle informazioni*, ora in *Tecnologia e diritti*, p. 79 ss.

¹⁹ CAROTTI, *La politica europea sul digitale: ancora molto rumore*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, 4, p. 997.





e scarsa conoscenza delle dinamiche economiche alle quali accettano passivamente di aderire.

Il GDPR, in altri termini, rappresenterebbe una normativa avanzatissima, che però sconterebbe una applicazione difficoltosa, resa tale da un meccanismo che opera al di là della possibilità di una gestione effettiva e realistica da parte degli *users*.

Di qui probabilmente la necessità di un ripensamento della tecnica legislativa, che dovrebbe ridurre le asimmetrie in modo sostanziale, eventualmente anche ripensando alcuni istituti o, quantomeno, cercando un equo bilanciamento degli stessi con l'attuale sistema economico, fermo restando che non è possibile ignorare come le politiche sulla digitalizzazione siano in grado di incidere sui meccanismi della democrazia²⁰.

In tal senso deve rimanere focale per l'Unione europea trovare, attraverso il diritto, un sano equilibrio sociale tra sviluppo dell'economia e politiche a garanzia e protezione della dignità umana, anche a fronte di poteri privati fortissimi; questo anche a tutela degli stessi ordinamenti democratici. Non è, infatti, possibile avere democrazia e sorveglianza di massa, ma solo una delle due. Ed è per questa ragione che non rappresenta un'opzione quella di abbandonare il presidio democratico soprattutto innanzi a fenomeni di condizionamento politico ed elettorale, o di spionaggio contro giornalisti, attivisti, politici. Deve essere forte, a riguardo, la consapevolezza da parte del legislatore eurounitario e nazionale che la compressione del diritto alla riservatezza potrebbe essere in grado di ridurre grandemente, fino anche a farli scomparire, i margini della democrazia.

Altra tematica che non può essere ignorata è quella che riguarda la capacità di generare ricchezza attraverso i dati che, unitamente agli indiscussi vantaggi sul piano dello sviluppo economico e sociale, potrebbe condurre ad una progressiva erosione delle garanzie di tutela degli interessati, generando quello che è stato definito il c.d. «sottoproletariato dei dati», caratterizzato dalla propensione dei soggetti meno abienti a cedere anche informazioni ad elevato tasso di sensibilità²¹ per ricavarne piccoli introiti, con il rischio di svilimento dei diritti fondamentali della persona²².

Dunque, alla luce delle esigenze proprie del c.d. mercato digitale, un cambio di rotta appare quanto mai necessario con l'obiettivo di non disperdere le opportunità create dalle tecnologie basate sull'analisi e sull'utilizzo dei dati, prime tra tutte quelle

²⁰ Il c.d. *capitalismo della sorveglianza* imporrebbe il proprio dominio sulla società, espropriando diritti umani fondamentali nel tentativo di sovvertire la sovranità popolare.

²¹ Cfr. ZUBOFF, *op. cit.*, p. 98, secondo la quale «(...) gli utenti sono diventati dei fornitori inconsapevoli di materie prime per un ciclo più grande di generazione dei profitti».

²² SORO, *L'universo dei dati e la libertà della persona*, Relazione 2018, p. 7, dove viene indicato che «Il diritto alla protezione dei dati personali viene sempre più invocato di fronte alle innumerevoli "servitù volontarie" cui rischiamo di consegnare noi stessi, in cambio di utilità e servizi che paghiamo al prezzo di porzioni piccole o grandi della nostra libertà. Emerge così un nuovo sottoproletariato del digitale, un "Quinto Stato" formato da quanti siano disposti a cedere, con i propri dati, la libertà, in cambio dei servizi offerti in rete solo apparentemente 'a prezzo zero'».



dell'intelligenza artificiale, e promuovere una maggiore circolazione e condivisione dei dati, fermo restando la necessità di tutelare la dignità dei cittadini europei, garantendo agli stessi, per quanto possibile, il controllo dei dati che li riguardano e ponendo agli operatori economici strumenti adeguati per lo sviluppo d'impresa e, al contempo, limiti che, se oltrepassati, potrebbero minare le fondamenta delle democrazie europee.

Questa rappresenta la sfida del futuro su cui si celebrerà la grandezza o si certificherà il fallimento dell'Unione nel campo dell'economia digitale, non essendo più possibile ignorare l'incredibile capacità di sviluppo che i dati, anche personali, possono generare²³ ed occorrendo, altresì, prendere atto della rilevanza, anche patrimoniale²⁴, degli stessi.

In tale complesso contesto storico, politico ed economico, il *Data Governance Act* sembrerebbe voler raccogliere questa opportunità operando su tre fronti principali: quello del riutilizzo dei dati in mano pubblica, quello della destinazione dei dati per finalità altruistiche e quello dei servizi di intermediazione per lo scambio dei dati, tra i quali vi rientrano le c.d. cooperative di dati. Ed è proprio su quest'ultimo istituto che ci si propone di fornire un approfondimento nelle prossime pagine del presente elaborato.

2. - All'art. 2, par. 1, n. 11, il Reg. (UE) 2022/868 fornisce la definizione di *servizio di intermediazione dei dati*, prevedendo espressamente che debba intendersi come un «(...) servizio che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, anche al fine dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali (...)».

A tal proposito appare interessante segnalare come, dalla definizione di servizio di intermediazione fornita dalla disciplina eurolunitaria sembrerebbero volutamente esclusi dal perimetro della nozione sopra riportata i modelli del capitalismo informazionale che contraddistinguono l'epoca contemporanea, basati sulla raccolta dei dati degli utenti in cambio della fornitura di servizi formalmente gratuiti, per poi

²³È frequente l'accostamento dei dati personali al nuovo petrolio, per indicare le nuove opportunità commerciali che possono derivare dal relativo trattamento. Cfr. *Personal Data: The "New Oil" of the 21st Century*, Panel discussion at world Economic Forum on Europe and Central Asia 2011 (June 9, 2011).

²⁴V. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 212, secondo il quale «(...) il loro indiscutibile valore economico non deve però portare a ritenere che i medesimi siano anche "beni giuridici" in senso tecnico, quale merce che forma oggetto di commercializzazione, rimanendo pur sempre attributi della personalità (...)». In tal senso anche RESTA, *Autonomia Privata e diritti della personalità*, in *Biblioteca di diritto privato*, Napoli, 2005.



PROGETTO DI TERZA MISSIONE COOPERATIVE DI DATI

conseguire *extra* profitti tramite la licenza a terzi dei dati aggregati, analizzati e organizzati in formato leggibile dalle macchine.

A conferma di ciò si veda la lett. a) del n. 11, attraverso la quale viene previsto espressamente che non rientrano tra i servizi di intermediazione quelli che «ottengono dati dai titolari dei dati e li aggregano, arricchiscono o trasformano al fine di aggiungervi un valore sostanziale e concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza instaurare un rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati».

Quella sopra citata è certamente una delle scelte attraverso le quali il legislatore eurounitario ha inteso rimarcare l'intenzione di voler promuovere un modello di condivisione di dati diverso rispetto a quello attualmente dominante nel mercato digitale, proposto da quelle società che sposano un modello di *business* basato sullo sfruttamento industriale dei dati: l'intenzione del legislatore europeo, nel *Data Governance Act*, è proprio quella di stimolare, invece, una maggiore condivisione degli stessi da parte dei cittadini europei aumentando la loro fiducia nella neutralità²⁵ e nell'affidabilità dei servizi di intermediazione²⁶.

²⁵ Il *considerando* n. 33 del Reg. (UE) 868/2022 indica che «Un elemento essenziale attraverso il quale aumentare la fiducia e il controllo dei titolari dei dati, interessati e utenti dei dati nei servizi di intermediazione dei dati è la neutralità dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati riguardo ai dati scambiati tra titolari dei dati o interessati e utenti dei dati. È pertanto necessario che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati agiscano solo in qualità di intermediari nelle transazioni e non utilizzino per nessun altro fine i dati scambiati».

²⁶ Il *considerando* n. 5 del Reg. (UE) 868/2022 prevede espressamente che «L'azione a livello dell'Unione è necessaria per aumentare la fiducia nella condivisione dei dati istituendo adeguati meccanismi che garantiscano il controllo da parte degli interessati e dei titolari dei dati sui dati che li riguardano e al fine di affrontare altri ostacoli al buon funzionamento di un'economia competitiva basata sui dati. Tale azione non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni negli accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. Un quadro di *governance* a livello dell'Unione dovrebbe avere l'obiettivo di creare fiducia tra gli individui e le imprese per quanto riguarda l'accesso ai dati, la loro condivisione e il loro controllo, utilizzo e riutilizzo, in particolare stabilendo adeguati meccanismi per gli interessati affinché conoscano ed esercitino fattivamente i propri diritti nonché per quanto riguarda il riutilizzo di alcune tipologie di dati detenuti dagli enti pubblici, la fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati agli interessati, ai titolari e agli utenti dei dati, nonché la raccolta e il trattamento dei dati messi a disposizione a fini altruistici da persone fisiche e giuridiche. In particolare, una maggiore trasparenza per quanto riguarda la finalità dell'utilizzo dei dati e le condizioni in cui i dati sono conservati dalle imprese può contribuire ad aumentare la fiducia». Inoltre anche il *considerando* n. 22 dispone che «Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti giuridici che mirano a trasferire direttamente i dati non personali o a fornire un accesso diretto agli stessi da parte delle autorità pubbliche nell'Unione, sotto il controllo di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Le decisioni e le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. Possono in alcuni casi presentarsi situazioni in cui l'obbligo di trasferire i dati non personali, o di fornirvi accesso, derivante dalla normativa di un paese terzo, sia in conflitto con un obbligo L 152/8 IT



Sul tema si sofferma poi il Capo III del *Data Governance Act* che stabilisce i requisiti per i servizi di intermediazione dei dati.

In particolare, l'art. 10, comma 1, del DGA contempla tre tipologie di servizi di intermediazione tra loro molto diversi e, in particolare: (a) servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati⁽²⁷⁾, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, (b) servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, permettendo in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al Regolamento (UE) 2016/679; (c) servizi di cooperative di dati.

Tali fornitori di servizi dovrebbero operare garantendo il pieno rispetto della disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679⁽²⁸⁾ gestendo per conto dei titolari dei dati tutti i diritti degli interessati che lo stesso accorda loro.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2022 concorrente di proteggere tali dati a norma del diritto dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali della persona o degli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commerciali sensibili e dei diritti di proprietà intellettuale, compresi anche gli obblighi contrattuali in materia di riservatezza conformemente a tale normativa. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso a dati non personali dovrebbero essere consentiti solo previa verifica, in particolare, che il sistema giuridico del paese terzo imponga che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione o della sentenza, che la decisione o la sentenza abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta a riesame da parte di un'autorità giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati. Inoltre, gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute dovrebbero garantire, al momento della firma di accordi contrattuali con altre parti private, che i dati non personali detenuti nell'Unione siano accessibili da parte di paesi terzi o ad essi trasferiti solo in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato».

²⁷ La terminologia utilizzata dal legislatore comunitario pone l'attenzione sul cambio di paradigma nelle strategie dell'U.E.; come affermato da autorevole dottrina al di là della scelta di trattare in maniera unitaria la categoria di «*dati*», siano essi personali o non personali, sono stati introdotti concetti nuovi per categorie giuridiche soggettive, quali quello di «*titolare dei dati*» anche là dove ci si riferisce a dati personali. In particolare è stato affermato che «(...) Fino ad ora l'UE aveva sempre rifiutato di introdurre il concetto di titolarità direttamente riferita ai dati: non era considerato titolare dei dati né il soggetto a cui si riferisce il dato personale, indicato come interessato al trattamento di dati personali, né il soggetto che predispone il trattamento dei dati personali per finalità legittime dal medesimo stabilite, indicato come titolare del trattamento dei dati. Mai fino ad ora s'è voluto riferire il concetto di titolarità direttamente al dato (e non al trattamento) e ciò denota un cambio di paradigma che rischia di essere un preludio all'introduzione, per via normativa, di una reificazione dei dati personali, quali entità giuridicamente rilevanti *ex se* più che quali attributi della persona». Cfr. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 203.

²⁸ Il *considerando* n. 35 dispone che «Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati l'obbligo incombente ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati di rispettare il regolamento



A tal proposito perplessità sorgono in merito al potenziale rischio di abusi derivante dalla messa a disposizione di ingenti quantitativi di dati, anche personali, a favore dei soggetti che intenderanno fornire servizi di intermediazione; in tal senso il *considerando 30* del *DGA* prevede espressamente che il modello commerciale di tali fornitori debba garantire che « (...) non vi siano incentivi disallineati che incoraggino i singoli individui a utilizzare tali servizi per mettere a disposizione più dati che li riguardano di quanto non sia nel loro stesso interesse». Inoltre, l'art. 12, par. 1, lett. *a*), del *DGA* prescrive che il fornitore del servizio di intermediazione «(...) non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei dati per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati e fornisce servizi di intermediazione attraverso una persona giuridica distinta» e, alla relativa lett. *m*), stabilisce uno specifico obbligo di natura fiduciaria per l'ipotesi in cui il servizio di intermediazione abbia ad oggetto dati personali, nell'intento di rafforzare ulteriormente la trasparenza e l'affidabilità del servizio, stabilendo che «il fornitore di servizi di intermediazione dei dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei dati da parte degli utenti dei dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro consenso».

Dunque dalle norme sopra citate si evince come gli intermediari dei dati, nell'ottica del legislatore eurolunitario, dovranno avere un ruolo essenziale nell'economia dei dati, operando sia come strumenti di aggregazione e scambio di quantità considerevoli di dati, rappresentando un'opportunità per il mercato da governare adeguatamente, sia come strumenti per agevolare l'esercizio dei diritti che l'ordinamento riconosce alle persone fisiche a cui i dati si riferiscono.

3. - I servizi forniti da cooperative di dati vengono definiti dall'art. 2, par. 1, n. 15), come servizi di intermediazione «offerta da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati per conto dei membri

(UE) 2016/679 e la responsabilità delle autorità di controllo di garantire il rispetto di tale regolamento. Qualora i fornitori di servizi di intermediazione dei dati trattino dati personali, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la protezione degli stessi. Qualora siano titolari del trattamento o responsabili del trattamento dei dati quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati sono vincolati dalle norme di tale regolamento».



prima di concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati non personali o prima che essi diano il loro consenso al trattamento dei dati personali».

Il modello societario cooperativo positivizzato da tempo e utilizzato nei più svariati ambiti del mondo dell'impresa ha per la prima volta, con il *Data Governance Act*, trovato espreso riconoscimento nell'economia digitale e sembrerebbe guadagnare sempre più attenzione offrendo ai cittadini un modo per esercitare potere negoziale per l'uso dei dati, rafforzandone, inoltre, la relativa posizione²⁹.

Punto di partenza sarebbe il riconoscimento della situazione attuale in cui i dati personali vengono sfruttati senza che venga restituito un valore sufficiente all'individuo e la conseguente necessità di organizzare enti collettivi, con poteri analoghi a quelli di un'associazione con funzioni di rappresentanza sindacale, in grado di rappresentare i diritti delle persone.

Le cooperative di dati, in tal senso, potrebbero diventare l'elemento fondamentale per raggiungere un modello di controllo dei dati che superi quello capitalistico per andare verso un sistema collettivo basato su diritti e responsabilità, con standard legali sostenuti da una nuova classe di rappresentanti che agiscano come fiduciari per i loro soci.

Il modello cooperativo infatti si sposerebbe perfettamente con la necessità di garantire un controllo diffuso dei dati da parte dei relativi titolari. In quest'ottica i soci trasferirebbero in cooperativa i dati, personali e non, che li riguardano avendo certezza di mantenerne il controllo, tenuto conto delle caratteristiche tipiche di questa particolare forma di impresa collettiva.

La cooperativa, come modello societario, infatti, risponde a principi diversi rispetto alle altre società di capitali. E questa diversità viene legittimata a livello costituzionale dall'art. 45, attraverso il quale viene espressamente disposto che «la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».

Il favore costituzionale per la cooperazione è dovuto essenzialmente a due ragioni, ossia la tutela delle posizioni economicamente deboli e l'articolazione e diffusione del potere economico che tale modello societario consente, traducendo sul terreno economico i principi di democraticità, uguaglianza e solidarietà che sono alla base del nostro ordinamento giuridico³⁰. Modello, questo, antitetico rispetto a

²⁹ Cfr. POLETTI, *Gli intermediari di dati*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, 1, p. 45-56, consultabile al sito <https://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/ejplt/article/view/1623/1092>.

³⁰ v. Corte cost., sent. n. 408/1989, secondo la quale «(...) alla protezione costituzionale della cooperazione si attribuisce una finalità che va oltre la generica tutela di categorie produttive deboli, in quanto si estende al riconoscimento e alla promozione di una forma di produzione alternativa a quella capitalistica, la giustificazione della protezione stessa è comunemente rinvenuta nella più stretta inerenza che la “funzione sociale” presenta nell'organizzazione cooperativistica rispetto a





quello adottato da quegli operatori economici che fanno del trattamento del dato il relativo *core business* con logiche spiccatamente capitalistiche.

Prevalente in questa fattispecie è, invece, lo scopo mutualistico³¹ che trascende gli interessi dei singoli individui che compongono l'ente, rispondendo ad esigenze di più ampia portata, che spesso hanno rilevanza pubblica; scopo mutualistico che nel nostro sistema normativo manca di una definizione propria. Non si tratta, tuttavia, di una lacuna, ma di una specifica scelta dettata dalla difficoltà di giungere ad una definizione in grado di rappresentare il fenomeno cooperativo in tutti suoi aspetti, con il rischio che una definizione eccessivamente rigida avrebbe potuto rappresentare un limite allo sviluppo del movimento. Non solo la finalità mutualistica sarebbe confacente all'obiettivo di creare un mercato digitale europeo che sia distante dal modello adottato oltreoceano, bensì anche altri principi tipici del modello cooperativo, come il principio della parità di trattamento tra soci e della «porta aperta»³² che trovano espresso riconoscimento legislativo rispettivamente agli artt. 2516 e 2528 c.c.; principi, quelli appena citati che garantirebbero l'idoneità dell'organismo cooperativo a soddisfare astrattamente il medesimo bisogno in un numero indeterminato di soggetti, assicurando loro un trattamento equo e paritario ed evidenziandone la naturale inclinazione a porsi a servizio di quanti appartengono alla categoria prevista nell'atto costitutivo.

Altro principio che non può non essere menzionato è quello del c.d. voto capitario³³. In cooperativa, a differenza delle società prettamente capitalistiche, a nessun socio può essere attribuito più di un voto, qualunque sia l'ammontare della quota di capitale sociale detenuta. E questo a garanzia della democraticità della struttura societaria. Tale aspetto garantirebbe un controllo condiviso sui dati che i soci hanno

quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva. Funzione sociale che qui viene individuata nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa (...).

³¹ Malgrado l'incertezza gli interpreti concordano nel ritenere che lo scopo mutualistico trovi la sua essenza: (a) nello scopo di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci otterrebbero rivolgendosi al mercato (*mutualità interna*); (b) nello scopo di contribuire al perseguimento di fini di interesse generale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (*mutualità esterna*).

³² Da sempre uno degli elementi fondamentali del c.d. associazionismo cooperativistico. Tra gli altri v. BONFANTE, *Manuale di diritto cooperativo*, Bologna, 2017, p. 25 ss. secondo il quale il riconoscimento legislativo di cui all'art. 2528 c.c., «(...) costituisce, nel nostro ordinamento, il primo caso di disciplina normativa avente valenza generale di tale principio»; ID., *Delle imprese cooperative*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1999, p. 376 ss.; sul principio della «porta aperta» anche DI CECCO, *Il capitale e le altre forme di finanziamento*, in *Le cooperative prima e dopo la riforma*, cit., p. 467 ss.; GENCO, *Note sui principi di corporate governance e sulla riforma del diritto societario nella prospettiva delle società cooperative*, in *Giur. comm.*, 2000, 2, p. 274.

³³ V. art. 2538, comma 2, c.c. dispone espressamente che «Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (...).





acconsentito a trasferire in cooperativa. Le decisioni sugli stessi non potranno che essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della compagine sociale, oltre che dal relativo consiglio di amministrazione che, in ogni caso, non potrà che essere composto, almeno per la maggioranza, da soci della cooperativa.

Ovviamente la creazione di una struttura collettiva e di coordinamento volta a socializzare il valore dei dati ed i singoli membri di essa, genererebbe non soltanto un possibile guadagno in termini monetari, seppur limitato³⁴, trattandosi di modello societario che risponde alla logica di limitare il lucro soggettivo dei singoli soci, ma anche – e soprattutto – sul piano del controllo sulle modalità di trattamento e sull'utilizzo secondario dei dati. Andrebbe temperato con l'esigenza di garantire al singolo il controllo sui dati personali che lo riguardano, conformemente alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

I pochi esempi emersi nella prassi³⁵ hanno, in ogni caso, mostrato come le cooperative di dati possano rappresentare, soprattutto a livello locale, un sistema interessante di gestione dei dati con carattere imprenditoriale alternativo rispetto agli schemi caratteristici del capitalismo estrattivo e non è un caso che è al modello delle cooperative di dati che si guarda con crescente interesse, anche nell'ambito dei dibattiti sulle c.d. *smart cities*³⁶.

Una cooperativa di dati potrebbe tradursi operativamente in una cooperativa di servizi consistenti, a titolo meramente esemplificativo, nella gestione condivisa dei dati, anche attraverso la conservazione degli stessi, con misure tecniche e organizzative adeguate, nell'aggregazione e nell'interazione degli stessi, nella prospettiva di creare valore per eventuali iniziative commerciali, ma anche solo per la stessa comunità che quegli stessi dati condivide, nell'assistenza e nel supporto all'esercizio dei diritti dei titolari dei dati, nonché soci della cooperativa, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

A tale riguardo, particolare attenzione è stata posta sull'esercizio dei diritti dell'interessato ex art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679; in particolare il testo finale del DGA segnerebbe un progresso significativo rispetto all'originaria proposta della Commissione; infatti, il Considerando 24 della proposta, specificamente concernente le cooperative, affermava che «è importante riconoscere che i diritti a norma

³⁴In tal senso si rimanda a quanto disposto dall'art. 2514 c.c. In particolare al comma 1, lett. a), viene espressamente riconosciuto «(...) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato».

³⁵Si riscontrano a livello europeo alcuni isolati esempi, quali, le cooperative dei dati create da conducenti di taxi (*Driver's seat*), da pazienti (*salus.coop*), o da pescatori (*PescaData*).

³⁶Le *smart cities*, in italiano "*città intelligenti*", rappresenterebbero modelli urbani nei quali le risorse, anche informative, dovrebbero venire gestite in modo "intelligente", avendo come scopo quello di migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini attraverso l'autosufficienza energetica e la sostenibilità economica.



del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati soltanto a titolo individuale e non possono essere conferiti o delegati a una cooperativa di dati». Ebbene, una siffatta formulazione avrebbe certamente escluso in radice la possibilità di considerare possibile un esercizio mediato, avvalendosi delle società di intermediazione di servizi, dei diritti che la legislazione eurolunitaria in materia di trattamento dati riconosce agli interessati.

Nel testo definitivo del Regolamento (UE) 868/2022, il riferimento al «conferimento» e alla «delega» è scomparso e nel corrispondente *considerando* 31 si legge ora, invece, che «i diritti a norma del Regolamento (UE) 2016/679 sono diritti personali dell'interessato e che quest'ultimo non può rinunziarvi».

Secondo autorevole dottrina, «(...) sebbene gli esercizi di esegesi delle norme di matrice europea sulla base delle categorie del diritto interno debbano sempre essere condotti con grande prudenza, sembrerebbe ragionevole ritenere che mentre il divieto della rinuncia, quale tipico atto abdicativo, implichi l'impossibilità del conferimento in società (atto con efficacia reale), esso non preclude invece la stipula di un contratto di mandato (con rappresentanza), in quanto atto con mera efficacia obbligatoria»³⁷.

Semberebbero quindi aprirsi spazi operativi per la tutela esterna dei diritti degli interessati da parte di una cooperativa di dati che operi come rappresentante dei suoi soci.

Fermo restando le considerazioni poc'anzi espresse, altre potenziali criticità potrebbero emergere; in particolare, per ciò che attiene allo sfruttamento dei dati, personali e non, condivisi dai soci mediante attività negoziale con terzi.

La logica stessa di un modello societario come quello cooperativo, seppur con scopo mutualistico, suggerirebbe in ogni caso l'opportunità di riconoscere un conferimento dei dati con correlativi poteri dispositivi in capo alla società. Infatti la cooperativa sarebbe pur sempre un'impresa commerciale, ossia una struttura che opera sul mercato nel tentativo di essere competitiva con le imprese capitalistiche in senso stretto.

Ebbene, le attuali formule legislative, come anticipato nel corso del presente elaborato, escluderebbero tale possibilità, tenuto conto che tra gli obblighi imposti ai servizi di intermediazione ci sarebbe quello della c.d. neutralità (art. 12, comma 1, lett. a), così da escludere qualsiasi attività di *data analytics* prodromica ad un'efficace attività negoziale con terzi; il *Data Governance Act* sembra espressamente limitare il ruolo delle cooperative – e a maggior ragione degli altri intermediari dei dati – a un'attività di consulenza precedente alla manifestazione del consenso, o al massimo a quella di trasmissione a terzi della manifestazione di volontà dell'interessato; dunque lo stesso consenso, strumentale all'esercizio di diritti personalissimi come quelli

³⁷ RESTA, *La regolazione digitale nell'Unione europea - pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., p. 971.



in materia di trattamento dati, figurerebbe come atto personale non delegabile a terzi³⁸.

Dunque l'impostazione che sembrerebbe essere stata data al DGA, sarebbe, a parere di chi scrive, limitativa per una cooperativa di dati, la quale, per conseguire efficacemente i propri scopi sociali e per contendere il primato del modello imprenditoriale lucrativo, necessiterebbe di un più ampio margine di azione. È per questa ragione che la natura personale del consenso, «(...) che pure costituisce un baluardo dell'autodeterminazione nell'ambito dei rapporti di mercato, trasposto alla sfera dei rapporti fiduciari e ai sistemi di imprenditoria sociale, meriterebbe forse di essere superato (...) sì da riconoscere la possibilità di rappresentanza nell'espressione del consenso al trattamento dei dati, con il solo limite della soggezione della procura ai requisiti fissati dall'art. 7 GDPR, e in particolare a quello della specificità»³⁹.

Dopotutto, lo stesso Regolamento (UE) 2016/679, non sembrerebbe escludere in radice la possibilità che il consenso possa essere espresso mediante l'istituto della rappresentanza; l'art. 8 del GDPR, infatti, prevede espressamente che gli esercenti la potestà genitoriale possano validamente esprimere un consenso per il minore d'età.

Se è senz'altro vero che la tipicità della fattispecie citata potrebbe far propendere per l'esclusione di possibili interpretazioni estensive della norma, il mero silenzio in merito alla possibilità di fare utilizzo all'istituto della c.d. rappresentanza volontaria non potrebbe essere *a fortiori* inteso come un divieto assoluto. Siffatta interpretazione, infatti, mal si concilierebbe con lo sforzo che il legislatore eurounitario sta compiendo per la creazione di un mercato unico digitale europeo e la legittimazione di soggetti di diritto in grado di dare pieno riconoscimento alla dignità dei titolari dei dati.

Il percorso avviato, che rappresenta indiscutibilmente un lodevole tentativo di creare un modello di sviluppo e di gestione dei dati dei cittadini europei orientato alla tutela della dignità e della libertà degli stessi, meriterebbe di essere maggiormente valorizzato, anche aprendo con più decisione all'autonomia contrattuale.

In questa prospettiva occorrerebbe operare una rilettura del sistema normativo delineato dal GDPR che mantenga viva l'esigenza protezione della persona, ma che, al contempo, sia compatibile con le esigenze di ulteriore sviluppo delineate dal *Data*

³⁸ A tal proposito, ad esempio, il *considerando* 31 prevede che tra gli obiettivi della cooperativa ci sia quello di «rafforzare la posizione dei singoli individui, affinché compiano scelte informate prima di acconsentire all'utilizzo dei dati, influenzando i termini e le condizioni stabiliti dalle organizzazioni di utenti dei dati, cui è subordinato l'utilizzo dei dati, in modo da offrire scelte migliori ai singoli membri del gruppo»; all'art. 12, comma 1, lett. *m*), nel delineare il contenuto fiduciario dei doveri gravanti sugli intermediari di dati personali (tra i quali rientrano le cooperative), contempla specifici compiti di consulenza, in modo tale da fornire agli interessati adeguate informazioni sulle proposte negoziali dei terzi «prima che gli interessati diano il loro consenso».

³⁹ RESTA, *La regolazione digitale nell'Unione europea - pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, cit., p. 971.



Governance Act, evitando letture anacronistiche, rappresentative di una visione superata e non più rispondente appieno alle moderne esigenze di protezione di cui necessitano i cittadini europei. Beninteso, non si auspica un affievolimento delle tutele, ma una maggiore flessibilità nella gestione dei dati che ci riguardano e che decidiamo di condividere. Occorre compiere un passo più deciso in questa direzione, evitando che il bilanciamento tra le esigenze di protezione dei dati personali e quelle di libera circolazione (entrambi presenti nella disciplina del GDPR) finiscano per porsi in una palese contraddizione di fondo, di ostacolo alla creazione di un mercato unico dei dati e, con esso, allo sviluppo del progresso tecnologico e sociale che ci si aspetta nel contesto della *data-driven society*.

La storia, evidentemente, non finisce mai.

È ciclica ed ogni epoca è segnata da nuove minacce che obbligano le istituzioni ed i cittadini tutti a riflettere e ridiscutere in merito a questioni e a diritti che – a volte con eccessiva sicurezza – vengono, dagli stessi, ritenuti acquisiti; ed ogni generazione deve imporre le proprie volontà e la propria immaginazione per poter superare le contraddizioni sociali, economiche e politiche del proprio tempo.

Come consentire uno sviluppo armonioso dell'economia, senza cedere alla bramosia del capitalismo della sorveglianza, tutelare i soggetti più fragili, redistribuire la ricchezza. Sono queste le sfide che la società europea e le prossime generazioni saranno chiamate ad affrontare. Gli strumenti sui quali poter discutere ad avviare tavoli di confronti ci sono. L'augurio è quello di non perdere l'occasione di portare maggiore democraticità e solidarietà in una società, come quella contemporanea, che, caratterizzata da un irragionevole liberismo economico, sembrerebbe averle, almeno in larga parte, smarrite.